

Contratto per il trattamento dei dati (CTD)

1. Oggetto e durata del contratto

- 1.1. Il presente contratto per il trattamento dei dati (di seguito denominato «contratto») disciplina i diritti e gli obblighi di Auto-i-DAT AG, Widmerstrasse 73h, 8038 Zurigo (di seguito denominata «responsabile del trattamento») e dei suoi singoli clienti (di seguito denominati singolarmente «mandante», collettivamente «parti») in relazione al trattamento dei dati da parte di un responsabile ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati, conformemente all'art. 9 della Legge sulla protezione dei dati (di seguito denominata «LPD»). Il presente contratto si applica a tutte le attività per le quali il responsabile del trattamento tratta o fa trattare, in tutto o in parte, dati personali (di seguito «dati personali») su mandato e secondo le istruzioni del rispettivo mandante responsabile.
- 1.2. Il responsabile del trattamento fornisce per il mandante [servizi online, di hosting e di supporto [nell'ambito dell'utilizzo di auto-i EXPERT Online, della piattaforma e-Service, SilverDAT3 (incl. FotoApp), autoValue e di motoValue] sulla base di un [rapporto contrattuale separato/delle rispettive condizioni generali] (di seguito denominato «contratto principale»). Il presente contratto costituisce un allegato del contratto principale, di cui è parte integrante, tali elementi sono alla base del contratto con il mandante, che li ha accettati. Con la firma del contratto principale le parti riconoscono come vincolanti le condizioni del presente contratto per il trattamento dei dati.
- 1.3. Il presente contratto consente alle parti di adempiere ai loro obblighi ai sensi del diritto applicabile in materia di protezione dei dati qualora il responsabile del trattamento tratti dati personali per il mandante. Concretizza gli obblighi delle parti in materia di protezione dei dati derivanti dal trattamento dei dati da parte di un responsabile descritto nel contratto separato. Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutte le attività connesse al rapporto contrattuale separato e per le quali il responsabile del trattamento e il relativo personale o le persone incaricate dal responsabile del trattamento entrano in contatto con dati personali provenienti dal mandante o raccolti per il mandante.

2. Campo di applicazione e oggetto

- 2.1. Il presente contratto si applica a qualsiasi forma di trattamento di dati personali per il mandante da parte del responsabile del trattamento.
- 2.2. L'oggetto e la durata nonché il tipo e lo scopo del trattamento si evincono dal contratto principale e dall'allegato 1, a meno che non siano già sufficientemente definiti nel contratto principale e nella relativa descrizione delle prestazioni.
- 2.3. Il tipo di dati personali e le categorie delle persone interessate sono specificati nell'allegato 1, a meno che non siano già sufficientemente definiti nel contratto principale e nella relativa descrizione delle prestazioni.

3. Obblighi del responsabile del trattamento

- 3.1.1. Trattamento conforme alle istruzioni

- 3.1.2. Il responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto principale, compreso il presente contratto, e conformemente alle istruzioni/indicazioni documentate del mandante. Ciò vale in particolare anche per la trasmissione dei dati all'estero, in un paese terzo (paese non sicuro). Se il diritto applicabile impone al responsabile del trattamento l'obbligo di effettuare ulteriori trattamenti, egli comunica tali requisiti legali al mandante prima del trattamento.
- 3.1.3. In qualsiasi momento, il mandante può emanare nuove istruzioni o integrare e modificare quelle esistenti. Ciò comprende anche le istruzioni relative alla rettifica, alla cancellazione e al blocco dei dati personali. Le istruzioni fornite dal mandante al responsabile del trattamento in merito a tipo, scopo, trattamento e salvataggio dei dati personali sono contenute nel contratto e nell'allegato 1 al presente contratto. Eventuali istruzioni aggiuntive devono essere fornite dal mandante per iscritto o in un formato elettronico documentato. Le istruzioni verbali devono essere confermate immediatamente dal mandante per iscritto o in un formato elettronico documentato.
- 3.1.4. Se il responsabile del trattamento ritiene che un'istruzione del mandante violi le disposizioni in materia di protezione dei dati, deve informarne immediatamente il mandante. Il responsabile del trattamento ha il diritto di sospendere l'esecuzione della relativa istruzione fino a quando essa non viene confermata o modificata dal mandante. Il responsabile del trattamento può rifiutare di eseguire un'istruzione palesemente illecita.
- 3.1.5. Il responsabile del trattamento non può trattare i dati personali per scopi diversi da quelli per i quali è stato incaricato.
- 3.1.6. Resta salvo il diritto del responsabile del trattamento di salvare, trattare e utilizzare i dati ottenuti o ricavati dal mandante in forma aggregata o anonimizzata che non contengono dati personali.
- 3.2. Obbligo di segretezza
- 3.2.1. Il responsabile del trattamento è tenuto al rispetto della segretezza e garantisce di aver obbligato per iscritto tutte le persone incaricate del trattamento dei dati prima dell'inizio dell'attività o garantisce che esse sono assoggettate a un adeguato obbligo di riservatezza previsto dalla legge; l'obbligo di riservatezza delle persone incaricate del trattamento dei dati sussiste anche dopo la cessazione della loro attività presso il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento risponde di eventuali violazioni da parte delle persone incaricate del trattamento dei dati, nonché della propria condotta.
- 3.2.2. Senza il consenso scritto o documentato elettronicamente del mandante, il responsabile del trattamento si impegna a non rivelare a terzi o a non mettere in altro modo a disposizione di terzi dati personali trattati nell'ambito del presente contratto, a meno che ciò non sia previsto dal diritto applicabile o da una decisione giudiziaria.
- 3.3. Provvedimenti di protezione del responsabile del trattamento
- 3.3.1. Il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare e mantenere provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati (di seguito denominati «PTO») per garantire la sicurezza del trattamento, in particolare la riservatezza, la disponibilità, l'integrità e la tracciabilità, ai sensi degli articoli 7 e 8 LPD, al fine di evitare un trattamento non autorizzato, la perdita o il danneggiamento dei dati personali. Ciò comprende in particolare i provvedimenti minimi descritti nell'allegato 2.
- 3.3.2. I PTO possono essere ulteriormente sviluppati in base al progresso tecnico e sostituiti con provvedimenti di protezione adeguati, a condizione che non siano inferiori al livello di sicurezza dei provvedimenti stabiliti e che le modifiche sostanziali vengano comunicate al mandante.

3.3.3. I dati personali forniti nell'ambito del contratto, nonché gli eventuali supporti dati e tutte le loro copie realizzate restano di proprietà del mandante, devono essere conservati con cura dal responsabile del trattamento, protetti dall'accesso di terzi non autorizzati e possono essere distrutti solo con il consenso del mandante e solo in conformità alle norme sulla protezione dei dati. Le copie dei dati personali possono essere effettuate solo se necessarie per adempiere gli obblighi di prestazione principali e accessori del responsabile del trattamento nei confronti del mandante (es. backup).

3.4. Obblighi di assistenza

Su richiesta, il responsabile del trattamento è tenuto a fornire assistenza al mandante nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, in qualsiasi momento e per quanto possibile.

3.4.1. Richieste e diritti delle persone interessate

Il responsabile del trattamento è tenuto a fornire assistenza al mandante con PTO idonei affinché il mandante possa adempiere in qualsiasi momento al proprio obbligo di rispondere alle richieste di tutela dei diritti delle persone interessate (in particolare informazione, accesso, rettifica e cancellazione, portabilità dei dati, opposizione e decisione individuale automatizzata) entro i termini di legge, e fornisce al mandante tutte le informazioni necessarie e a sua disposizione.

Qualora venga presentata una richiesta in tal senso al responsabile del trattamento, quest'ultimo dovrà inoltrarla immediatamente al mandante. Salvo diverso obbligo legale, il responsabile del trattamento deve lasciare che sia il mandante a rispondere a tali richieste. In ogni caso, le parti convengono di concordare la risposta a dette richieste.

3.4.2. Ulteriore obbligo di informazione e assistenza

Tenendo conto delle informazioni in suo possesso, il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il mandante nel rispetto degli obblighi indicati agli articoli 7, 8, 22-24 LPD (provvedimenti per la sicurezza dei dati, segnalazioni di violazioni della sicurezza dei dati all'autorità di vigilanza, notifica alle persone interessate da una violazione della sicurezza dei dati, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preliminare).

Il responsabile del trattamento è tenuto a informare immediatamente il mandante nei seguenti casi:

- un'eventuale violazione effettiva o presunta della sicurezza dei dati, fornendo tutte le informazioni a disposizione del responsabile del trattamento in merito al tipo di violazione, alle sue conseguenze e ai provvedimenti di protezione adottati o previsti;
- esistenza di eventuali richieste di accesso e dell'accesso effettivamente avvenuto ai dati personali da parte delle autorità, a meno che tale comunicazione non sia vietata dalla legge per motivi importanti di interesse pubblico.

3.5. Obbligo di restituzione o cancellazione in caso di risoluzione del contratto

3.5.1. Al termine del contratto principale, compreso il presente contratto, o su richiesta del mandante, il responsabile del trattamento è tenuto a restituire al mandante tutti i dati personali o a cancellarli, a discrezione del mandante, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

3.6. Diritti di controllo del mandante

- 3.6.1. Il responsabile del trattamento è tenuto a mettere a disposizione del mandante tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del presente contratto da parte del responsabile del trattamento e per consentire le verifiche, ispezioni incluse, da parte del mandante stesso, di un revisore incaricato dal mandante o dell'autorità di vigilanza o fornire assistenza attiva al riguardo. Qualora il revisore incaricato dal mandante sia in un rapporto concorrenziale con il responsabile del trattamento, quest'ultimo ha il diritto di opporsi al conferimento del mandato al revisore.
- 3.6.2. I controlli presso il responsabile del trattamento devono essere effettuati entro gli orari di lavoro previsti dalle direttive aziendali di quest'ultimo, il mandante deve annunciarli con un congruo termine (almeno trenta giorni, tranne in caso di emergenza) e il responsabile del trattamento deve fornire la propria assistenza.
- 3.6.3. Per effettuare un controllo, il mandante invia al responsabile del trattamento un piano di audit/controllo dettagliato almeno due settimane prima della data prevista del controllo, indicando l'entità, la durata e la data di inizio dell'esame. Il responsabile del trattamento verifica il piano di audit/controllo e, a tale proposito, comunica al mandante tutte le principali perplessità e domande, come ad esempio richieste di informazioni che possono compromettere la sicurezza, la sfera privata o la politica occupazionale del responsabile del trattamento. In ogni caso, il responsabile del trattamento collabora con il mandante per concordare un piano di audit/controllo finale.
- 3.6.4. I controlli sono limitati all'ambito necessario e devono tenere conto dei segreti aziendali e commerciali del responsabile del trattamento nonché della protezione dei dati personali di terzi (es. di altri clienti o collaboratori del responsabile del trattamento). Il responsabile del trattamento può subordinare l'ispezione alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza riguardante i dati di altri clienti e i provvedimenti tecnici e organizzativi adottati da quest'ultimo, nonché i segreti commerciali e aziendali.
- 3.6.5. Il mandante può effettuare una verifica per anno civile. Ulteriori verifiche vengono effettuate solo dietro rimborso delle spese e previo accordo con il responsabile del trattamento.
- 3.6.6. A discrezione del responsabile del trattamento, la prova del rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto può essere fornita, anziché mediante una verifica da parte del mandante secondo le disposizioni di cui sopra, anche mediante presentazione di prove idonee. Una prova idonea può essere costituita in particolare da una procedura di certificazione approvata ai sensi dell'art. 13 LPD. Anche attestati o rapporti di organismi indipendenti (es. revisori dei conti, uffici legali, responsabili della sicurezza informatica, responsabili della protezione dei dati), un piano esauriente di sicurezza dei dati o un'adeguata certificazione da parte di un audit della sicurezza informatica e della protezione dei dati sono riconosciuti come prove idonee se sono stati rilasciati nei dodici mesi precedenti la richiesta di verifica del mandante e se il responsabile del trattamento o i sub-responsabili del trattamento confermano per iscritto che dopo il rilascio non sono state apportate modifiche sostanziali ai controlli e ai sistemi da verificare.

4. Luogo di svolgimento del trattamento dei dati

- 4.1. Il trattamento dei dati è effettuato in Svizzera e Germania.
- 4.2. Il responsabile del trattamento è tenuto a non trasmettere dati personali, anche parzialmente, a un Paese terzo senza il previo consenso scritto o documentato elettronicamente del mandante.
- 4.3. Se le attività di trattamento dei dati vengono svolte, anche se solo in parte, anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), il responsabile del trattamento assicura preventivamente un adeguato livello di protezione dei dati, tra l'altro mediante le garanzie appropriate elencate di seguito:

- decisione di adeguatezza della Commissione europea e dell'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) o del Consiglio federale;
- clausole standard di protezione dei dati della Commissione UE con adattamenti per il diritto svizzero;
- un'eccezione prevista dalla LPD per determinati casi e per singoli casi;
- altre garanzie previste dalla LPD che assicurino un livello adeguato di protezione dei dati.

5. Impiego di sub-responsabili del trattamento

- 5.1. Il responsabile del trattamento non è autorizzato a ricorrere a un sub-responsabile del trattamento senza ottenere preventivamente il consenso scritto o documentato elettronicamente da parte del mandante.
- 5.2. Il responsabile del trattamento deve selezionare con cura il sub-responsabile del trattamento, verificarne l'affidabilità e controllarne il rispetto delle disposizioni contrattuali e legali.
- 5.3. Il responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere alle imprese elencate nell'allegato 3 come sub-responsabili del trattamento.
- 5.4. L'eventuale intenzione di modificare il sub-responsabile del trattamento deve essere comunicata tempestivamente al mandante per iscritto o in forma documentata elettronicamente, in modo che egli possa eventualmente vietarla. Il responsabile del trattamento stipula con il sub-responsabile del trattamento gli accordi necessari in materia di riservatezza e protezione dei dati, che devono essere rigorosi almeno quanto le disposizioni del presente contratto. In particolare, il responsabile del trattamento deve assicurarsi che il sub-responsabile del trattamento si assuma gli stessi obblighi e in particolare adotti i provvedimenti tecnici e organizzativi che competono al responsabile del trattamento in virtù del presente contratto.
- 5.5. Il responsabile del trattamento è responsabile nei confronti del mandante per il rispetto degli obblighi del sub-responsabile del trattamento e per la rispettiva condotta.

6. Diritto di disdetta straordinario

- 6.1. Ciascuna parte può disdire il contratto in qualsiasi momento, in via straordinaria e in caso di violazione grave, rispettando un termine di 30 giorni dalla comunicazione scritta della violazione sostanziale dell'altra parte, a meno che non si rimedi alla violazione entro tale termine di trenta giorni. Una violazione grave da parte del responsabile del trattamento sussiste ad esempio in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, delle disposizioni del presente contratto, delle istruzioni del mandante o se i diritti di controllo del mandante vengono rifiutati in violazione del contratto.

7. Compenso

- 7.1. Il responsabile del trattamento ha diritto a un equo compenso per tutti i lavori e tutti i costi derivanti dalle istruzioni di trattamento impartite dal mandante che superano le caratteristiche e il livello di sicurezza sulla base dei servizi che il responsabile del trattamento normalmente fornisce ai propri clienti, ad esempio nel caso in cui i sistemi o i servizi del responsabile del trattamento debbano essere adattati o sviluppati in base a richieste specifiche del mandante.

- 7.2. Il responsabile del trattamento non ha diritto al rimborso dei costi basati sul rispetto dei requisiti stabiliti nella LPD.

8. Riferimento a contratti esistenti

- 8.1. Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante dello stesso.
- 8.2. Se una disposizione contenuta nel presente contratto è in contrasto con il contratto principale, è determinante la disposizione contenuta nel presente contratto, a meno che la disposizione prevista nel contratto principale non si basi su un diritto imperativo che va oltre la disposizione contenuta nel presente contratto.
- 8.3. Le disposizioni del presente contratto rimangono in vigore anche dopo la cessazione del contratto principale, finché il responsabile del trattamento è in possesso dei dati personali del mandante.

9. Responsabilità

- 9.1. Il responsabile del trattamento e il mandante rispondono, secondo i rapporti interni e in base alla rispettiva quota di causalità e colpa, del risarcimento dei danni subiti da una persona interessata a causa di un trattamento dei dati non ammesso o non corretto ai sensi della Legge sulla protezione dei dati o dell'utilizzo nell'ambito del trattamento dei dati da parte di un responsabile. Le parti contraenti declinano ogni responsabilità se una delle parti dimostra di non essere responsabile della circostanza che ha causato il danno a una persona interessata.
- 9.2. Per il resto, la responsabilità è disciplinata dalla legge.

10. Disposizioni finali

- 10.1. Eventuali modifiche e integrazioni al presente contratto necessitano della forma scritta o elettronica. Ciò vale anche per la rinuncia a tale requisito formale.
- 10.2. Qualora singole disposizioni del presente contratto siano o diventino totalmente o parzialmente nulle, ciò non inficia l'efficacia delle restanti disposizioni. Le parti concordano di sostituire la disposizione inefficace con una efficace che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo economico della disposizione inefficace.
- 10.3. Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero con esclusione del diritto internazionale privato (LDIP). Foro competente esclusivo per le controversie derivanti dal presente contratto o relative all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto è la sede del responsabile del trattamento.

ALLEGATI

Allegato 1: Specifiche del mandato

Allegato 2: Provvedimenti tecnici e organizzativi – Provvedimenti minimi

Allegato 3: Sub-responsabili del trattamento ammessi

Allegato 1: Specifiche del mandato

1. Specifiche del mandato

1.1. Oggetto, tipo e scopo del trattamento

Oggetto, tipo e scopo del presente mandato sono disciplinati nel contratto principale. Essi comprendono essenzialmente l'utilizzo di auto-i EXPERT Online, e-Service4, SilverDAT 3 (incl. FotoApp), autoValue, motoValue o greyCardScanner singolarmente o in combinazione.

1.2. Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita nel contratto principale.

1.3. Tipo di dati personali

Per l'adempimento del mandato vengono trattati i seguenti dati personali:

- **Dati identificativi:** si tratta di informazioni personali che identificano in modo univoco una persona, come nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numeri di documento di identità, numero di assicurazione sociale, targa del veicolo, foto, ecc.
- **Informazioni di contatto:** questa categoria comprende i dati che consentono di contattare la persona interessata, quali indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, recapiti di emergenza ecc.
- **Dati finanziari:** tali informazioni comprendono informazioni relative a finanze e pagamenti, numeri di identificazione fiscale ecc.
- L'elenco non è esaustivo.

1.4. Categorie di persone interessate

Il trattamento dei dati si riferisce alle seguenti categorie di persone interessate:

clienti, interessati, fornitori, interlocutori, dipendenti ecc.

Allegato 2: Provvedimenti tecnici e organizzativi – Provvedimenti minimi

Di seguito vengono descritti i provvedimenti tecnici e organizzativi basati sugli art. 7 e 8 LPD e sull'art. 3 della nuova Ordinanza relativa alla nuova legge sulla protezione dei dati che il responsabile del trattamento è tenuto ad adottare come provvedimenti minimi in relazione al trattamento dei dati personali e all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto principale, compreso il presente contratto, al fine di garantire un livello di protezione adeguato al rischio per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza dei dati affidatigli.

1. Riservatezza

a. Controllo accessi. Requisito: protezione contro gli accessi non autorizzati ai locali in cui avviene il trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento garantisce il controllo degli accessi ai propri locali adottando provvedimenti adeguati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: chiavi, carte magnetiche o dotate di microchip, apriporta elettrici, portiere e impianti di allarme

b. Controllo degli accessi. Requisito: protezione contro l'utilizzo del sistema da parte di persone non autorizzate

Il responsabile del trattamento garantisce il controllo elettronico degli accessi mediante provvedimenti adeguati.

Possibili misure: es. codici di accesso, password (compresa la rispettiva policy), meccanismi di blocco automatici, autenticazione a due fattori, crittografia dei supporti dati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: codici di accesso, password (compresa la relativa policy), autenticazione a due fattori, crittografia dei supporti dati.

c. Controllo degli accessi. Requisito: nessuna lettura, copiatura, modifica o eliminazione non autorizzate all'interno del sistema

Il responsabile del trattamento garantisce il controllo degli accessi adottando provvedimenti adeguati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: es. profili di autorizzazione standard «need-to-know», processo standard per l'assegnazione delle autorizzazioni, registrazione degli accessi, verifica periodica delle autorizzazioni concesse, in particolare degli account utente amministrativi.

d. Pseudonimizzazione

Ove possibile per il rispettivo trattamento dei dati, le caratteristiche identificative primarie dei dati personali sono rimosse dalla rispettiva applicazione dati e conservate separatamente.

Descrizione dei provvedimenti concreti: pseudonimizzazione automatizzata dei dati personali dopo 6 mesi.

e. Capacità dei sistemi e dei servizi

Il responsabile del trattamento garantisce la capacità dei sistemi e dei servizi di rendere disponibili tutte le funzioni del sistema e i servizi e di segnalare e correggere eventuali malfunzionamenti.

Descrizione dei provvedimenti concreti: monitoraggio di server e sistemi esterni da parte del sub-responsabile del trattamento. Lo stesso vale per i server e i sistemi ospitati internamente.

2. Integrità

a. Controllo della trasmissione dei dati. Requisito: nessuna lettura, copiatura, modifica o eliminazione non autorizzate in caso di trasmissione elettronica o trasporto

Il responsabile del trattamento garantisce il controllo della trasmissione mediante provvedimenti adeguati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: es. cifratura, Virtual Private Networks (VPN), firma elettronica.

b. Controllo dell'immissione. Requisito: accertamento di eventuale inserimento, modifica o eliminazione di dati personali nei sistemi di trattamento dei dati e da parte di chi

Il responsabile del trattamento garantisce il controllo delle immissioni adottando provvedimenti adeguati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: registrazione di chi può immettere o modificare i dati (quali e quando), registrazione di modifiche dei dati, gestione dei documenti.

3. Disponibilità e capacità

a. Controllo della disponibilità. Requisito: protezione contro la distruzione o la perdita accidentale o intenzionale

Il responsabile del trattamento garantisce la disponibilità, il ripristino rapido e la cancellazione dei dati dopo l'uso adottando provvedimenti adeguati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: es. strategia di backup per il salvataggio e il ripristino dei dati (online/offline; on-site/off-site), gruppo di continuità (UPS), protezione antivirus, firewall, canali di notifica e piani di emergenza; controlli di sicurezza a livello di infrastruttura e applicazione, concetto di sicurezza multilivello con esternalizzazione cifrata dei backup in un centro di calcolo alternativo, processi standard in caso di cambio/uscita di collaboratori, termini di cancellazione sia dei dati stessi che dei metadati come file di log e simili.

b. Controllo della separazione. Requisito: deve essere garantito che i dati raccolti per finalità diverse possano essere trattati separatamente

Il responsabile del trattamento garantisce il trattamento separato dei dati mediante provvedimenti adeguati. In particolare, i dati personali raccolti per scopi diversi devono essere trattati separatamente.

4. Procedura per la verifica, l'analisi e la valutazione periodiche

a. Requisito: verifica, analisi e valutazione periodiche dell'efficacia dei provvedimenti tecnici e organizzativi volti a garantire la sicurezza del trattamento

Il responsabile del trattamento garantisce l'attuazione di una procedura di verifica, analisi e valutazione periodiche dell'efficacia dei provvedimenti tecnici e organizzativi volti a garantire la sicurezza del trattamento.

Descrizione dei provvedimenti concreti: gestione della protezione dei dati, compresi regolari corsi di formazione per il personale; Incident Response Management; impostazioni predefinite idonee alla protezione dei dati (Privacy by Design & Privacy by Default), eliminazione immediata dei difetti rilevati.

b. Controllo dei mandati. Requisito: nessun trattamento dei dati da parte di un responsabile ai sensi dell'art. 9 LPD senza corrispondente istruzione del mandante

Il responsabile del trattamento garantisce la verifica dei sub-responsabili del trattamento adottando provvedimenti adeguati.

Descrizione dei provvedimenti concreti: es. gestione formalizzata dei mandati, selezione rigorosa del sub-responsabile del trattamento (certificazione ISO, ISMS), chiara stesura scritta del contratto con il sub-responsabile del trattamento, verifica del rispetto di tali contratti da parte del sub-responsabile del trattamento, obbligo di convincimento preliminare, controlli a posteriori.

Allegato 3: Sub-responsabili del trattamento ammessi

EveryWare SA
Zurlindenstrasse 52 A
CH-8003 Zurigo
Tel. +41 44 466 60 00
E-mail: info@everyware.ch

care4IT.ch GmbH
Grubenstrasse 56
CH-8045 Zurigo
Tel. +41 43 388 20 20
E-mail: info@care4it.ch

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmuth-Hirth-Str. 1
D-73760 Ostfildern
Tel. +49 711 4503-130
E-mail: zentrale@dat.de

Logicalis Architects of Change
Siemensstrasse 10
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 6102 7786 – 0
E-mail: info@logicalis.de

Allegato 4: Cambiamento di direzione

Versi- one	Data	Autore	Contenuto delle modifiche
1.2024	08.05.24	PAH	Creazione
2.2024	19.06.24	PAH	1.2. Aggiunte di prodotti a: autoValue, motoValue
			Allegato 1, 1.3., supplemento: Foto